



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Azione di condanna non accompagnata dalla domanda di accertamento: inammissibilità?

Va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione di condanna, in quanto non accompagnata dalla domanda di accertamento, circostanza che renderebbe la statuizione di questo Giudice "ultra petitum"; a tal proposito giova, in primo luogo, osservare, che non sussiste a carico della parte ricorrente in giudizio l'onere di esperire un'azione di accertamento strumentale alla successiva condanna, in quanto l'accertamento del giudice è implicito in ogni statuizione di condanna. Inoltre, non sono estranei al sistema civile istituti quali la condanna generica, ex art. 278 c.p.c., che presuppone che sia già accertata la sussistenza del diritto, essendo controverso esclusivamente il quantum debeatur (nel caso di specie gli attori avevano citato in giudizio la convenuta società, dalla quale assumevano aver acquistato tre distinti cespiti chiedendone, tra l'altro, la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla sussistenza di vizi e difformità negli immobili acquistati e a versare agli attori la somma corrispondente alla riduzione del prezzo reale degli immobili acquistati rispetto a quello da essi corrisposto).

**Tribunale di Napoli, sentenza del 29.7.2020**

...omissis...

Con atto notificato in data 13/06/2016, gli attori citavano in giudizio la convenuta società, dalla quale assumevano aver acquistato tre distinti cespiti *omissis* allo scopo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: condannare *omissis* al risarcimento del danno cagionato dalla sussistenza di vizi e difformità negli immobili acquistati, ai sensi dell'art. 1494 c.c., quantificato in Euro *omissis*; in via gradata, condannarla al risarcimento della diversa somma ritenuta congrua dal Giudice; condannarla a versare agli attori la somma corrispondente alla riduzione del prezzo reale degli immobili acquistati rispetto a quello da essi corrisposto; condannarla al rimborso delle spese sostenute nel procedimento instaurato per l'accertamento tecnico preventivo e nella procedura di media conciliazione; condannarla al pagamento ex art. 96 c.p.c. di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata; condannarla al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme determinate, nonché al pagamento delle spese e competenze di cauXXX *omissis*

Le domande proposte dal *omissis* vanno rigettate; vanno, invece, accolte in parte le domande proposte dalla XXX.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione di condanna, in quanto non accompagnata dalla domanda di accertamento, circostanza che renderebbe la statuizione di questo Giudice "ultra petitem". A tal proposito giova, in primo luogo, osservare, che non sussiste a carico della parte ricorrente in giudizio l'onere di esperire un'azione di accertamento strumentale alla successiva condanna, in quanto l'accertamento del giudice è implicito in ogni statuizione di condanna. Inoltre, non sono estranei al sistema civile istituti quali la condanna generica, ex art. 278 c.p.c., che presuppone che sia già accertata la sussistenza del diritto, essendo controverso esclusivamente il quantum debeat.

L'accertamento tecnico preventivo disposto ai sensi dell'art. 696 c.p.c. è un procedimento finalizzato a "far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose" e "può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica". Nella controversia in esame, al c.t.u. veniva deferita la valutazione circa l'esistenza, nella cosa venduta, di vizi e difformità tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Parte attrice, richiamandosi al giudizio avente natura cautelare, anticipatorio rispetto al merito, ha inteso, dunque, riportarsi al contenuto di quell'accertamento, senza, con ciò, violare alcuna preclusione processuale. Per la stessa ragione, priva di fondamento è altresì l'eccezione in ordine alla presunta genericità della domanda, atteso che dagli elementi dedotti ed allegati ad essa è chiaramente individuabile il *petitum* e la causa *petendi*.

Tali considerazioni conducono, dunque, all'esame del merito della vicenda *omissis*.

In primo luogo, si osserva che nei confronti della XXX non si è verificata alcuna vicenda di prescrizione del diritto o decadenza dall'azione, atteso il riconoscimento dei vizi da parte della convenuta contestualmente all'atto di vendita (v. scrittura privata del 3/06/2010). Ed, invero, lo stesso articolo 1495 c.c., che enuncia i termini per l'esperimento dell'azione, dispone, al comma secondo, che "la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio (...)". Vieppiù, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 18672 del 2019, ha riconosciuto natura sostanziale alla prescrizione delle azioni edilizie, da cui consegue l'idoneità degli atti di cui all'art. 2943 c.c. ad interromperla: in essi, rientra anche "il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere" (art. 2944 c.c.).

Va, poi, osservato che nel contratto di compravendita, l'obbligazione del venditore che si impegna ad eliminare i vizi della cosa venduta, costituisce un *quid pluris* e non un *quid novi*: ne discende la non configurabilità di un effetto estintivo - novativo poiché dall'impegno assunto non consegue novazione dell'obbligazione principale. Tale impegno, per le Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, n. 13294/2005), "non costituisce una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, prevista dall'articolo 1490 del codice civile, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'articolo 1495 del codice civile ai fini dell'esercizio delle azioni previste in suo favore dall'articolo 1492 del codice civile, costituendo tale impegno un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione".

In ragione di tali considerazioni, può ritenersi che il diritto della XXX non sia prescritto e che l'azione giudiziale da lei intrapresa non vada respinta per intervenuta decadenza.

Per quanto concerne la decadenza dall'azione e prescrizione del diritto del XXX, vanno svolte considerazioni diverse. Invero, nella scrittura privata, allegata alla memoria difensiva ex art.

183 co. 6 c.p.c., 1 termine, stipulata in data 24/03/2009 tra venditore e compratore, la data di consegna del locale box veniva indicata nel 30/09/2009, successivamente prorogata, mediante ulteriore scrittura privata, parimenti allegata, al 27-28/12/2009. Dalla lettura dei seguenti atti si evince che il locale box all'atto della compravendita non era ancora stato ultimato ("il locale box si intenderà ultimato e in pronta consegna solo dopo la verifica congiunta tra le parti dello stato dell'immobile stesso (...). La YYY S.r.l. provvederà ad espletare, oltre quanto già previsto dal contratto stipulato e dal capitolato tecnico, i seguenti lavori (...). La YYY garantisce che i lavori di costruzione saranno eseguiti con l'impiego di buoni materiali e presta quindi la garanzia prevista dal c.c. per la vendita agli artt. 1490 con rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico di esecuzione dei lavori (...)").

L'art. 1495 c.c. pone a carico del compratore un termine di decadenza, di otto giorni dalla scoperta del vizio (salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge), e un termine di prescrizione, di un anno dalla consegna del bene.

I vizi denunciati dal XXX con la lettera raccomandata dell'8/11/2010 riguardano, in particolare e per la maggior parte, infiltrazioni di acqua sulle pareti del garage. Tale fenomeno può non essere immediatamente percepibile dall'acquirente di un immobile, manifestandosi soltanto con il decorso del tempo. Ed infatti, il termine decadenziale viene spesso ricollegato, dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, ex multis, Cass. civ. ord. 12829/2018), non già al momento della consegna del bene, bensì al momento dell'acquisizione della certezza obiettiva della sussistenza del vizio.

Orbene, nella fattispecie in esame, di fronte all'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia ex artt. 11490 e ss cc, sollevata dalla parte convenuta, era onere dell'attore fornire prova della tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta entro il termine di otto giorni dalla scoperta. In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 21/06/2019, n. 16766).

In materia di garanzia per i vizi della cosa, in caso di tardività della denuncia rispetto alla consegna della merce, eccettata dal venditore, spetta all'acquirente l'onere della prova di aver denunciato i vizi entro il termine previsto dall'art. 1495 c.c. Tali termini si riferiscono alle azioni che spettano al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa pattuita, e quindi anche per il risarcimento dei danni. Nel caso di specie tale prova della tempestività della denuncia non è stata fornita.

Eccettata dal venditore la tardività della denuncia, incombe, dunque, sull'acquirente l'onere della prova di avere denunciato i vizi nel termine di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (Cass. 12130/2008).

Ebbene, posto che la consegna del locale-box avvenne il 27-28 dicembre 2009, il XXX non ha in alcun modo comprovato di avere inviato alla controparte la denuncia dell'8-11-2010 (spedita il 9-11-2010) entro il termine di 8 giorni dalla scoperta.

Né si può attribuire alla comunicazione dell'YYY S.r.l. del 7-12-2010 il significato di atto ricognitivo dei vizi e di impegno alla eliminazione degli stessi.

Con la detta comunicazione, infatti, la società convenuta si limita ad affermare che "in merito alle infiltrazioni di acqua lungo le pareti del garage, come da nostre buone abitudini, siamo disposti a fare tutto quanto utile e necessario in nostro potere per individuare l'origine del problema, potendo lo stesso essere causato anche da infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante il garage. A tal fine ci rendiamo disponibili a concordare con lei e con la ditta esecutrice, quando le è più comodo, un appuntamento presso l'unità immobiliare in oggetto, al fine di effettuare un sopralluogo, verificare l'effettivo stato dei luoghi e individuare l'entità dei danni, nonché l'origine del problema".

Dal tenore della suddetta nota si evince che con la stessa l'YYY ha inteso soltanto manifestare al XXX la sua disponibilità a risolvere gli inconvenienti esposti dalla stesso, senza operare riconoscimento alcuno dei vizi lamentati, tanto che la stessa ipotizzava anche che le infiltrazioni potessero essere provocate dal terrazzo sovrastante il garage.

In difetto di prova della tempestività della denuncia dei vizi, la domanda proposta dal XXX va rigettata per decadenza dalla garanzia per vizi.

Inoltre, l'azione proposta dal XXX è prescritta ai sensi dell'art. 1495 ultimo comma cc, posto che successivamente alla messa in mora del 8-11-2010 (spedita il 9-11-2010) (sub doc. 8 della produzione attorea), non risultano intervenuti ulteriori atti interruttivi del termine di

prescrizione annuale sino al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (causa n. 285/2014).

La domanda proposta dal XXX nei confronti della società convenuta va, dunque, rigettata.

Si rileva, inoltre, che non può trovare applicazione, nel caso di specie, la norma di cui all'art.1668 cc, in quanto trattasi di disposizione dettata in materia di appalto, laddove l'YYY non riveste, nella vicenda in esame, il ruolo di appaltatore, bensì di venditore.

Va, poi, reputata inammissibile la domanda svolta dagli attori ex art. 1669 c.c. in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di domanda nuova (nell'atto di citazione il riferimento è all'art. 1668 cc).

Limitando l'esame del merito della controversia alla posizione della XXX, rilievo dirimente ai fini della risoluzione della presente lite va riconosciuto ai risultati della c.t.u. nell'ambito del giudizio promosso per ATP. Invero, il consulente tecnico rilevava la presenza di vizi nell'immobile di proprietà della XXX e quantificava l'importo necessario per eliminarli, pur osservando che tali difformità non risultavano tali da determinare una diminuzione del valore di mercato dei beni. In particolare, l'Ingegnere stimava la somma necessaria ad eliminare tali vizi in Euro 1.030,00 per l'immobile di proprietà della XXX.

Si ritiene in questa sede di condividere i risultati cui è pervenuto, in seguito ad approfondita e scrupolosa valutazione, il consulente tecnico, nel giudizio R.G. 285/2014 dinanzi al Tribunale di Sulmona.

Ed invero, l'ATP è uno strumento tendente a costituire una prova "prima dell'instaurazione di un giudizio" ed "in vista del giudizio", svolgendo così anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.

Sulla base degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. va accolta, in quanto si ritengono provati i difetti, le conseguenze dannose e il nesso causale tra gli uni e le altre. In particolare, le conseguenze dannose si assumono equivalenti alla somma necessaria per porre rimedio alle difformità, in mancanza dell'allegazione e della prova di danni ulteriori conseguenti.

Diversamente, non può trovare accoglimento la domanda di riduzione del prezzo degli immobili, stante le conclusioni del c.t.u. cui si intende aderire in questa sede, in mancanza, peraltro, di elementi diversi ed ulteriori, da cui ritenere provata la diminuzione del valore di mercato dei beni.

Parimenti, va rigettata la domanda di rivalutazione monetaria del denaro, giacché la stessa richiede l'individuazione dei presupposti e l'allegazione di elementi idonei a suffragare la sussistenza del danno, circostanza che nel caso di specie non risulta.

Si respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice, atteso che dagli atti di causa non emergono elementi da cui desumere mala fede o colpa grave nel comportamento processuale della convenuta, requisiti che devono pur sempre ricorrere, sul piano soggettivo, sia nell'ipotesi di cui ai primi due commi, che nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).

Propriamente è da escludere che la comparsa di risposta della convenuta si sia risolta in una difesa pretestuosa (Cass. Ord n. 21570 del 2012).

Infine, va respinta la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice (XXX) per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo e di mediaconciliazione.

Ed invero, quanto alle spese dell'ATP parte istante non ha in alcun modo documentato l'esborso delle spese vive, da essa richieste nella misura di Euro 251,68; al fine di comprovare le spese di ctu, la stessa ha depositato il pro forma fattura 02/15 dell'ing. Po., ma a prescindere dal rilievo per cui nel detto pro forma non è specificamente individuato il

procedimento per ATP in oggetto, mancando l'indicazione del numero di ruolo, si osserva che tale documentazione non comprova l'effettivo pagamento delle somme ivi indicate.

Non spetta alla XXX il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento per ATP e che la stessa ha inteso comprovare mediante produzione della fattura emessa dall'Avvocato Al.So., posto che, a prescindere dal rilievo per cui la detta fattura non è idonea a comprovare l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, si evidenzia che la regolamentazione delle spese di lite tra le parti (XXX, da un lato, ed YYY, dall'altro), non va operata in questa sede.

Infine, non spetta all'istante la somma di Euro 48,40 per avvio procedura di mediazione, atteso che dalla documentazione in atti si evince che il pagamento veniva eseguito dall'Avv. Al.So. e non già dalla XXX (v. fattura proforma dell'ADR Center intestata all'Avv. So. e bonifico dell'11-11-2015, eseguito da quest'ultimo).

La convenuta va, dunque, condannata al pagamento della somma di Euro 1030,00 nei confronti di XXX, oltre interessi legali dal 13-6-2016 (data della proposizione della domanda giudiziale) al saldo.

Quanto alle spese del presente giudizio, la soccombenza reciproca tra la XXX e la convenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese; nei rapporti tra il XXX e la convenuta, il contenuto della presente decisione induce a ritenere che sussistano eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese (in sede di ATP sono emersi profili di responsabilità della società YYY, ma la domanda del XXX viene rigettata per prescrizione e decadenza dalla garanzia per vizi).

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: accoglie in parte le domande proposte da XXX e condanna l'YYY S.r.l. al pagamento della somma di Euro 1.030,00, oltre interessi legali dal 13-6-2016 al saldo, in favore della XXX; rigetta le domande proposte da XXX; Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice; compensa tra le parti le spese di lite.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

